



CORTE FEDERALE DI APPELLO

**LA CORTE FEDERALE D'APPELLO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

composta dai Signori:

- Avv. Andrea CARANCI	<i>Presidente</i>
- Avv. Gabriele MAZZEI	<i>Giudice componente</i>
- Avv. Lorenzo FUSCO	<i>Giudice componente</i>

riunitasi in data 11 aprile 2025 presso la Sede della FIR in Roma, Stadio Olimpico - Curva Nord, con l'assistenza della signora Barbara Zicchieri, Segretario, presenti il reclamante signor Avv. Stefano Di Salvatore, il suo difensore Avv. Antonino Nobile, il Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi assistito dal Segretario dell'Ufficio, Avv. Beatrice Morabito, ha emesso la

DECISIONE N. 5 / S.S. 2024-2025

§ § §

1

L'avvocato Stefano Di Salvatore ha proposto tempestivo reclamo avverso la Decisione del Tribunale Federale n. 10 s.s. 2024/2025 il cui dispositivo recita:

"... ritenuta la responsabilità dell'avv. di Salvatore in ordine al capo A) del deferimento, ed ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera e) RdG, lo stesso va condannato per la violazione dell'art. 20 RdG nella misura della sanzione di anni 1 (uno) e mesi 1 (uno) di interdizione, in ragione della contestata recidiva di cui all'art. 15 comma 3 del RdG e come sanzione accessoria deve essere anche disposto il ritiro della tessera".

*

La Procura Federale aveva deferito il reclamante – quanto al capo A – *"per avere il tesserato Stefano Di Salvatore posto in essere dal 17 settembre 2020 sino almeno al 31 marzo 2024 una indebita intromissione nella gestione e amministrazione della Polisportiva L'Aquila Rugby e più specificatamente consistente: - nell'aver svolto funzioni gestorie per conto del sig. Sergi Nazzareno, proposto dal medesimo come*



CORTE FEDERALE DI APPELLO

Presidente alla Polisportiva, senza che lo stesso si presentasse mai presso la stessa, per poi essersi il Di Salvatore del tutto sostituito al predetto o comunque interponendosi tra lui e la Polisportiva nella relativa gestione, impedendo ogni tipo di contatto con il medesimo; - nell'essersi proposto e aver agito come gestore esclusivo del progetto Carceri (fornendo i propri recapiti personali), in difetto di autorizzazione e di rendicontazione dell'attività a Sport e Salute e alla Polisportiva L'Aquila Rugby, tra l'altro richiedendo rimborsi per spese non debitamente dimostrate (i.e. visite mediche in numero superiore ai ragazzi impiegati, nonché prive di specifici riferimenti agli stessi); - nel qualificarsi indebitamente come responsabile dei lavori di efficientamento energetico svolti nella medesima Polisportiva, in difetto di qualsivoglia incarico, nonché omettendo di informare la Polisportiva dell'affidamento dell'incarico ad una ditta dal medesimo individuata (Gaia s.r.l.) e omettendo di riferire alla Polisportiva i relativi aggiornamenti; - nell'aver gestito indebitamente il campo della Polisportiva per l'affitto come terreno per il calciotto, percependo i relativi canoni e gestendo le prenotazioni anche a discapito dell'attività rugbistica della Polisportiva, fornendo dei rendiconti inverosimili e facendo figurare perdite insussistenti nella relativa gestione; nell'aver indebitamente trattenuto i libri sociali della Polisportiva, raccolto iscrizioni e le relative quote in difetto di alcuna informazione al Consiglio della Polisportiva, provvedendo alla restituzione solo dopo richieste del medesimo. tutto ciò in violazione dei doveri di lealtà, correttezza probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva e federale di cui agli art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI e di cui all'art.20.1 del Regolamento di Giustizia, nonché in violazione del divieto di prevenire situazioni anche apparenti di conflitto con l'interesse sportivo, in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate di cui all'art. 10 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, con contestazione della recidiva specifica ex art. 15 del Regolamento di Giustizia in virtù delle decisioni n. 10/2023 e 17/2023 del Tribunale federale, infra-quinquennale”.

2

Il tesserato Di Stefano era stato assolto in relazione al capo B (“per avere [in concorso con altra persona] dal 17 settembre 2020 sino almeno al 31 marzo 2024 gestito, senza averne titolo, incarico o autorizzazione, la Club House della Polisportiva”).

*



CORTE FEDERALE DI APPELLO

L'impugnazione si articola in quattro Motivi, rispettivamente intitolati:

- “1. Sul difetto di giurisdizione della Giustizia Sportiva della FIR”;*
- “2. Sulla estinzione del procedimento per decorrenza dei termini previsti dall'art. 76 del Regolamento di Giustizia FIR”;*
- “3. Violazione del diritto di difesa dell'incolpato”;*
- “4. Sulla insussistenza di responsabilità dell'avv. Stefano Di Salvatore per i fatti allo stesso ascritti. Vizio di motivazione e travisamento delle prove”.*

In via istruttoria, il reclamante ha articolato prova per testi e richiesto disporsi ordine di esibizione alla Polisportiva L'Aquila Rugby dei verbali del Consiglio Direttivo dal settembre 2019 al giugno 2022 e dei Modelli 12/FIR relative propri tesserati per la stagione 2023/2024, al fine di verificare la veridicità della testimonianza resa dalla signora Simoni in relazione alle firme riportate in calce ai singoli documenti presumibilmente riferibili al signor Sergi che rivestiva, formalmente, la carica di Presidente dell'ente sportivo.

3

L'avv. Di Salvatore ha concluso chiedendo, in via pregiudiziale, dichiararsi il difetto di giurisdizione, l'estinzione del procedimento e la sua nullità e, nel merito - *“valutata la documentazione in atti, alla luce del comportamenti in buona fede dell'incolpato ...”* - ha insistito per l'accoglimento del reclamo e, per l'effetto, richiesto di annullare e/o dichiarare illegittima e, comunque, non applicabile la sanzione irrogata o, subordinatamente, di ridurla valutando positivamente le attenuanti del caso.

*

Il Tribunale ha ritenuto di disattendere le eccezioni di ordine processuale ed è pervenuto alla affermazione della responsabilità disciplinare dell'avvocato Di Salvatore valorizzando, da un lato, la circostanza che questi abbia operato in forza di una procura generale priva della forma legale per giustificarne l'attività svolta a nome della Polisportiva L'Aquila Rugby e, dall'altro lato, per aver operato *“omettendo di aggiornare costantemente il direttivo della Polisportiva sulle operazioni dello stesso via via compiute ...”*.



CORTE FEDERALE DI APPELLO

La scrivente Corte conferma *in toto* la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto di respingere le eccezioni di ordine processuale formulate dal reclamante.

*

Quanto al ritenuto difetto di giurisdizione della giustizia sportiva si rileva come i comportamenti contestati all'avv. Di Salvatore abbiano avuto corso in relazione alla gestione dell'attività della Polisportiva L'Aquila Rugby, Ente sportivo che gestisce diverse discipline, tra le quali vi è quella regolata dalla FIR, alla quale appartiene.

Lo stesso Statuto in atti enuncia che: *“L'Associazione è apolitica ed ha lo scopo di coltivare e diffondere il rugby – ed eventualmente altre discipline sportive ...”*.

Ne discende, per l'effetto, che i suoi Organi di giustizia sono titolati a giudicare fatti che abbiano inciso sullo svolgimento dell'attività sociale.

Né maggior pregio ha l'eccezione secondo cui l'attività del predetto sarebbe stata svolta nella veste di avvocato e non di soggetto dell'Ordinamento sportivo.

4

Risulta provato che l'avv. Di Salvatore ha posto in essere atti e funzioni di gestione della Polisportiva L'Aquila Rugby, svolgendo attività proprie di un dirigente, pertinenti e funzionali all'attività sportiva e rugbistica.

Tra le più azioni, ad esempio, l'aver curato e conservato le richieste di tesseramento, mediante la raccolta e la tenuta dei “Modello 12”, nonché le quote di partecipazione ed associative, come unanimemente riferito dai testi assunti, chiara espressione di attività espletata in un'area di competenza che esula da un rapporto di mandato professionale e che assurge invece al ruolo di dirigente tesserato in ambito FIR.

*

In merito all'eccezione di estinzione del procedimento per decorrenza dei termini previsti dall'art. 76 del Regolamento di Giustizia, si richiama quanto già ritenuto dalla Corte di Appello FIR (Decisione n. 10 s.s. 2023/2024) – in un procedimento



CORTE FEDERALE DI APPELLO

che ha riguardato lo stesso avv. Di Salvatore – la cui pronuncia è stata confermata dal Collegio di Garanzia del CONI (n. 60/2024).

Il giudice della nomofilachia, sul punto, ha espressamente statuito che “... *come già correttamente affermato sulla medesima questione sia il Tribunale Federale che la Corte Federale d’Appello, il termine per la decisione di 90 giorni dall’iscrizione del procedimento nell’apposito registro (art. 76, comma 1, Regol. Giust. FIR) decorre dal formale deferimento dell’interessato e non dal semplice avvio delle indagini a suo carico con l’iscrizione nel registro degli indagati.*”.

Il Collegio di Garanzia CONI ha dato atto che la lettura del “sistema” deve essere effettuata ponendo in relazione l’art. 76, comma 1, con l’art. 65, comma 1, lett. a) del Regolamento di Giustizia FIR, e che pertanto la “azione disciplinare” in relazione al cui esercizio decorre il termine di 90 giorni per la pronuncia della decisione di primo grado deve intendersi coincidente con l’“atto di deferimento” del Procuratore federale inserito nell’apposita piattaforma (“.... *altri sono i termini previsti per la fase delle indagini.*”).

*

5

Per quanto concerne, poi, l’eccezione di nullità del procedimento per postulata lesione del diritto di difesa dell’incolpato, essa va disattesa per una serie di convergenti considerazioni.

Quanto alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento del legale (in considerazione della dedotta impossibilità del difensore di presenziare a Roma, il Tribunale ha disposto che l’udienza si svolgesse mediante collegamento telematico), si osserva come il processo sportivo sia modellato sulle regole di quello civile, che non contempla detta ipotesi di differimento dell’udienza.

In merito, poi, alle ragioni che hanno giustificato la trattazione a distanza dell’udienza, le stesse appaiono meritevoli di approvazione, considerato, da un lato, che la modalità telematica ha fatto legittimo ingresso nel sistema processuale odierno e, dall’altro lato, che la stessa risulta idonea a realizzare la finalità di celere definizione dei procedimenti che contraddistingue il processo sportivo, senza ledere in alcun modo l’esercizio del diritto di difesa, che deve essere assicurato in ogni fase e stato del processo.



CORTE FEDERALE DI APPELLO

Non consta, peraltro, che sia stata sollevata l'eccezione nel momento in cui, in tesi, si sarebbe verificato il *vulnus* che la difesa ha inteso lamentare, in sede di reclamo, quale motivo di nullità del procedimento.

L'udienza del 6 febbraio 2025 risulta essere stata correttamente celebrata con piena e completa partecipazione ad essa sia delle parti processuali che dei testi ammessi e regolarmente escussi.

Vero è che le poche e possibili difficoltà al collegamento riportate solo in atto di reclamo dal difensore dell'incolpato non risultano tali da aver compresso il diritto di difesa del medesimo, quanto, piuttosto, sono ricollegabili esclusivamente al dovere di diligenza avente ad oggetto l'obbligo di assicurarsi di poter fruire di una linea di accesso ad internet sicura e stabile per il collegamento.

Da ultimo, si rileva che anche nel caso in cui la Corte di Appello avesse ritenuto sussistenti profili di invalidità del giudizio di primo grado, ciò non avrebbe comportato la chiusura del processo quanto, piuttosto, l'obbligo di rinnovazione degli atti innanzi a sé, al fine di pervenire ad una decisione di merito (arg. ex Decisione n. 70 del Collegio di Garanzia CONI del 23.7/23.8.2019).

6

Si dà, infine, atto che nel corso dell'udienza in presenza, tanto l'avv. Di Salvatore, quanto il suo difensore, hanno avuto modo di svolgere appieno le proprie deduzioni e difese.

Nel merito, si osserva quanto segue.

La Corte conviene con la difesa del reclamante nella parte in cui evidenzia che l'attività svolta dal tesserato Stefano Di Salvatore non necessitasse di una procura redatta in ossequio a determinate forme e che, pertanto, quanto valorizzato nella decisione di primo grado con riferimento al fatto che il documento esibito dalla parte non fosse munito di data certa, né che l'autentica apposta in calce fosse tecnicamente invalida (non riguardando atti del processo, unici in relazione ai quali l'avvocato è legittimato ad autenticare) non sia determinante ai fini della valutazione dei fatti in sede disciplinare.



CORTE FEDERALE DI APPELLO

Tuttavia, l'attività dell'avv. Di Salvatore non appare svolta nel rispetto dei canoni posti dall'art. 20 del Regolamento di Giustizia, che impone ai tesserati di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva o comunque federale.

Sebbene l'esposto presentato dai membri del consiglio direttivo della Polisportiva L'Aquila Rugby ASD in data 11 marzo 2024 all'attenzione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di L'Aquila e del Procuratore federale FIR non evidenzia la sussistenza di danni a carico dell'ente in conseguenza delle iniziative intraprese dall'avv. Stefano Di Salvatore ivi menzionate, vero è che il suo operato non è stato conforme agli obblighi di correttezza e trasparenza che egli avrebbe dovuto osservare.

Ad avviso della Corte l'attività posta in essere deve qualificarsi, civilisticamente, alla stregua di una impropria gestione di affari, disciplinato dall'art. 2028 cod. civ., il cui primo comma dispone che: *“Chi, senza esservi obbligato, assume scientemente la gestione di un affare altrui, è tenuta a continuarla e a condurla a termine finché l'interessato non sia in grado di provvedervi da sé stesso”*.

7

In disparte ogni considerazione circa il ruolo di colui che rivestiva formalmente la carica di Presidente della Polisportiva, tale signor Nazzareno Sergi, e i rapporti intercorsi tra quest'ultimo ed il reclamante, è innegabile che l'avv. Di Salvatore abbia assunto su di sé una serie di compiti scavalcando, di fatto, gli organi sociali, non soltanto per il periodo in cui il Presidente in carica era assente per non meglio precisate ragioni di salute (e del quale l'avv. Di Salvatore si accreditava come unico tramite per lo svolgimento di tutte le incombenze di sua competenza), ma anche successivamente alla seduta straordinaria del Consiglio, tenutasi in data 5 febbraio 2022, all'esito della quale – nelle more della indizione di un'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo, coincidente con il Comitato esecutivo, per deliberare sulla richiesta di dimissione del Presidente Nazzareno Sergi – si era stabilito che: *“In attesa di informazioni circa le tempistiche e le modalità per la nomina del nuovo presidente, la posizione si ritiene congelata avendo comunque la titolarità del vicariato nella persona di Carla Simoni”*.

L'avv. Di Salvatore ha avviato e continuato a svolgere tutta una serie di interventi, sia in epoca antecedente che successiva al “congelamento” del ruolo in capo al



CORTE FEDERALE DI APPELLO

soggetto che lo avrebbe delegato allo svolgimento delle attività oggetto di valutazione (gestione del c.d. "Progetto Carceri", lavori di efficientamento dell'impianto, ricostruzione dei libri sociali, acquisizione dei nuovi tesseramenti e incassi a vario titolo), senza riferirsi alle persone e organi che avevano, formalmente e sostanzialmente, il compito di gestirle.

L'esame dello Statuto (art. 13) indica chiaramente che tra le diverse competenze dell'Assemblea vi sia quella di esaminare gli indirizzi ed i programmi annuali di attività, mentre (art. 18) è al Consiglio Direttivo che è rimesso di fissare le direttive per l'attività sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione dell'Associazione, nell'ambito e nei limiti degli indirizzi programmatici e dei bilanci approvati dall'Assemblea.

In particolare, è rimesso al Consiglio Direttivo di conferire incarichi specifici e revocabili a Soci e non Soci per il conseguimento delle attività programmatiche.

È il Consiglio che autorizza il conferimento di procure sia speciali che generali, mentre al Presidente dell'Associazione è riservata la rappresentanza legale (art. 21) con il compito di assicurare l'unità di indirizzo.

8

Dunque, la delega che il reclamante asserisce aver ricevuto dal Presidente non sarebbe stata neppure rilasciata da soggetto legittimato.

Inoltre il secondo comma dell'art. 21 espressamente statuisce che *"Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento"*.

Tale disposizione avrebbe dovuto imporre una interlocuzione serrata del reclamante con il vicario, anche durante il periodo in cui la carica venne ricoperta dal signor Sergi.

Dall'esame degli atti, e in relazione alle contestazioni mosse, è emerso peraltro che l'attività relativa alla realizzazione del programma di esecuzione del "Progetto Carceri" non sia stata seguita con la dovuta diligenza da parte dell'avv. Di Salvatore, nonostante si fosse accreditato quale unico referente dell'Associazione nei confronti delle pubbliche Autorità coinvolte nell'iniziativa.



CORTE FEDERALE DI APPELLO

Ai rilievi documentati dalla Procura in merito al loro andamento, non è stato dato adeguato riscontro contrario da parte del reclamante.

Lo iato temporale che separa la comunicazione con la quale egli formalizzò la cessazione del proprio impegno nel “Progetto” rispetto alla data indicata quale momento di sua decorrenza è sintomatico di un comportamento non in linea con gli obblighi di diligente condotta, tanto sotto il profilo civilistico, quanto sotto quello disciplinare sportivo, tanto più che – anche in ragione di una non completa e conforme trasmissione della documentazione giustificativa all’ente Sport e Salute e del mancato riscontro, nel corso delle verifiche intervenute, dell’effettivo svolgimento delle attività previste – la realizzazione del programma è mancata.

Né giustificazione alcuna ha la gestione, esercitata autonomamente dal reclamante, del tesseramento di atleti la cui identità non risultava neppure conosciuta dagli organi della Polisportiva, tanto da comportare la necessità, una volta ricevuto il relativo elenco e le quote di iscrizione, di comunicare loro la necessità di dover formalizzare l’atto associativo presso la Sede sociale.

Va riconosciuto, per completezza, che la situazione descritta ha avuto corso nella sostanziale inerzia degli organi sociali, che hanno tollerato e probabilmente si sono giovati dell’attività posta in essere dall’avv. Stefano Di Salvatore.

Né risulta contestata, per altri versi, l’utilità delle iniziative da questi curate, in particolare quella di efficientamento dell’impianto Centi Colella, in relazione alla quale non si registrano doglianze particolari che possano attestare il compimento di attività dannose per la Associazione o vietate da parte dei suoi organi deliberanti.

*

Sulla scorta di queste considerazioni la Corte di Appello ha ritenuto eccessiva la pena comminata in primo grado.

*

Considerati i fatti oggetto di giudizio nei termini sopra rappresentati, valutata la prevalenza delle circostanze attenuanti (in particolare le utilità prodotte dall’attività svolta ed il contesto di sostanziale approvazione del suo operato che



CORTE FEDERALE DI APPELLO

per lungo tempo l'ha accompagnata), prevalenti sulla aggravante della recidiva, ai sensi di quanto dispone il Regolamento di Giustizia agli artt. 11.2, 12.3, 13 e 14 e del principio del *favor rei*,

LA CORTE DI APPELLO

in parziale accoglimento del reclamo proposto avverso la Decisione n.10 s.s. 2024/2025 ridetermina la sanzione a carico del signor Stefano Di Salvatore nella complessiva misura di mesi quattro di interdizione, con sanzione accessoria del ritiro della tessera sino al termine del complessivo periodo in interdizione.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 11.04.2025.

Il Presidente della Corte Federale d'Appello

Avv. Andrea Caranci

Firmato digitalmente da: CARANCI ANDREA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 15/04/2025 12:22:41

10

Corte Federale di Appello
Il Segretario
Barbara Zicchieri

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 15/04/2025

PUBBLICATA

IL 16/04/2025

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it